

produrre la carta di soggiorno in corso di validità o, in alternativa, copia della certificazione attestante il diniego di rilascio della stessa.

Il cittadino, che, pur essendo regolarmente soggiornante in Italia da più di cinque anni, era nell'impossibilità di esibire quanto domandatogli per non avere mai richiesto il citato documento, si è rivolto al Difensore civico.

Eseguita la ricognizione del quadro normativo di riferimento, già esaminato per soddisfare altre istanze, è risultato quanto segue.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che l'assegno sociale e le provvidenze economiche sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione vigente, agli stranieri che siano titolari della carta di soggiorno. Il decreto legislativo 15 gennaio 2007, n. 3, nel novellare l'articolo 9 del T.U. sull'immigrazione, ha sostituito la "carta di soggiorno" con il "permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo", riducendo da sei a cinque anni il periodo di permanenza in Italia e determinando, come requisiti reddituali, la titolarità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e la disponibilità di un alloggio idoneo. La Corte costituzionale, con sentenza n. 306/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito necessari per il conseguimento del permesso di soggiorno C.E. Analogamente ha deciso la Consulta, con sentenza n. 11/2009, per la pensione di invalidità. Di qui la conseguenza che la pensione di invalidità non può essere rifiutata per la mancanza del permesso di soggiorno C.E. che venga negato unicamente per ragioni reddituali.

Questo Ufficio è pertanto intervenuto presso la Direzione Invalidità civile e Assistenza agli Immigrati, che ha assicurato, a seguito di un costruttivo confronto, che, per effetto delle predette decisioni della Corte costituzionale, sarebbero stati attribuiti entrambi i benefici agli extracomunitari in possesso dei necessari requisiti di legge, a prescindere dalla titolarità del permesso di soggiorno C.E.

Nelle more della definizione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle modalità attraverso cui verificare, anche in collaborazione con la Questura di Aosta, competente tra l'altro a valutare la pericolosità del soggetto, il possesso dei sopraindicati requisiti, l'istante ha peraltro ritenuto opportuno richiedere il permesso di soggiorno C.E., il cui rilascio non gli è stato purtroppo di utilità alcuna per la pensione di inabilità, legittimamente negatagli per essere titolare di redditi superiori ai limiti normativamente previsti.

Casi nn. 14 e 208 – Gli extracomunitari possono ora accedere alle provvidenze per gli invalidi civili anche in assenza del permesso di soggiorno C.E. – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

In esito al procedimento sanitario che aveva condotto all'accertamento dello stato invalidante necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento, un cittadino extracomunitario era stato invitato a produrre la carta di soggiorno, che non poteva essergli rilasciata a causa della mancanza della disponibilità di un alloggio adeguato ai sensi della normativa di edilizia residenziale pubblica vigente.

Avendo appreso che in materia era intervenuta una recente sentenza della Corte costituzionale, l'interessato si è rivolto al Difensore civico per ottenere chiarimenti in merito.

Esaminata la problematica, si è appurato che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che l'assegno sociale e le provvidenze economiche sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari della carta di soggiorno. Peraltro, la legislazione sugli immigrati è stata più volte oggetto di modifiche, da ultimo, il decreto legislativo 15 gennaio 2007, n. 3, ha novellato l'articolo 9 del T.U. sull'immigrazione, sostituendo la "carta di soggiorno" con il "permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo", così riducendo da sei a cinque anni il periodo di permanenza in Italia e determinando, come requisiti reddituali, la titolarità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 306/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, per il permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo.

Analogamente ha poi deciso la Consulta, con sentenza n. 11/2009, per la pensione di invalidità.

Di qui la conseguenza che l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità non possono essere rifiutate per la mancanza del permesso di soggiorno C.E. che venga negato unicamente per ragioni reddituali (ivi inclusa la mancanza di un alloggio idoneo).

Interpellati i competenti Dirigenti al riguardo, questi hanno assicurato, a seguito di un costruttivo confronto, che, per effetto delle predette decisioni della Corte costituzionale, sarebbero stati attribuiti entrambi i benefici agli extracomunitari in possesso dei necessari requisiti di legge, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, anche in relazione ai rapporti pendenti alla data di pronuncia della sentenza, come quello in commento.

La vicenda, sviluppatasi nei sei mesi precedenti, si è conclusa all'inizio dell'anno in esame, allorché la Direzione Invalidità civile e Assistenza agli Immigrati ha formalmente comunicato, in linea generale, che, in presenza di un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno C.E., l'Amministrazione inoltra ora richiesta alla Questura di Aosta (competente tra l'altro a valutare la pericolosità del soggetto) per la verifica dei requisiti di cui alla citata norma e della loro decorrenza e provvede, in caso di responso affermativo, a concedere i benefici previsti dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, precisando, nello specifico, che all'istante erano stati attribuiti al termine dell'esercizio precedente la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento a far data dal giorno in cui questi aveva maturato gli anzidetti requisiti.

Resta da dire, per completezza, che identica sorte ha avuto l'istanza di un altro cittadino successivamente presentatosi a questo Ufficio.

Caso n. 30 – Verifica dello stato del procedimento per l'erogazione di contributi ai sensi della legge regionale 19/1994 – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Si è presentato a questo Ufficio un cittadino riferendo di avere avanzato da alcuni mesi una richiesta di contributo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, per far fronte ad esigenze straordinarie.

Ritenendo la somma concessa, peraltro non ancora liquidata, insufficiente a fronteggiare le urgenti necessità del proprio nucleo familiare, aveva di recente presentato una successiva domanda di ausilio.

Non avendo ancora ricevuto comunicazioni al riguardo, l'interessato, rilevata ancora una volta la situazione di disagio economico, ha chiesto l'intervento urgente del Difensore civico per verificare lo stato del nuovo procedimento.

Il Servizio Famiglia e Politiche giovanili, interpellato al riguardo, ha dapprima comunicato che la domanda, appena pervenuta, sarebbe stata esaminata quanto prima dalla competente Commissione, rilevando successivamente che riguardo a tale domanda, peraltro convertita in domanda di contributi integrativi al minimo vitale ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, si era reso necessario un supplemento istruttorio, avendo l'istante nel frattempo reperito

un'occupazione, con la conseguenza che, essendo da poco pervenute le integrazioni richieste, la suddetta Commissione si sarebbe pronunciata alla prima riunione utile.

Le informazioni acquisite sono state prontamente rese all'interessato, che, presone favorevolmente atto, ha comunicato che si sarebbe nuovamente rivolto a questo Ufficio in caso di ritardi.

Caso n. 195 – Il procedimento relativo alla concessione di contributi straordinari si è concluso nei termini di legge – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino che, dopo avere esposto le ragioni che lo avevano determinato a presentare, per il tramite dell'Assistente sociale competente, domanda di contributo straordinario ai sensi della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), ha lamentato di non avere ricevuto, a distanza di circa tre mesi, notizie in merito agli sviluppi del relativo procedimento.

Pervenuti i chiarimenti urgentemente richiesti da questo Ufficio al Servizio Famiglia e Politiche giovanili, è risultato che il procedimento in questione si è concluso con un provvedimento negativo assunto decorsi cinquantasei giorni dal suo avvio e che la comunicazione dell'atto al destinatario è intervenuta trascorsi ulteriori ventisette giorni dalla sua adozione, a ridosso dell'intervento del Difensore civico.

Esaminato il quadro normativo di riferimento, è stato accertato che il procedimento si è concluso nei termini di legge, ossia nel termine di sessanta giorni stabilito dall'articolo 6 della citata legge, restando irrilevante, ai fini della valutazione della fattispecie, la possibile distonia esistente tra la predetta disposizione e quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 10 gennaio 2005, approvativa delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri relativi all'erogazione degli aiuti in esame, la quale stabilisce che i contributi di assistenza economica sono concessi o negati entro novanta giorni.

Per completezza è stata poi fatta oggetto di analisi la disciplina generale della comunicazione del provvedimento, contenuta nell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in esito alla quale è stato riscontrato che l'essere stata effettuata la comunicazione nel caso di specie oltre il termine di dieci giorni dall'adozione ivi normalmente previsto non ha in ogni caso avuto incidenza sulla legittimità dell'atto, ma al più sulla decorrenza del termine per un'eventuale impugnazione.

Caso n. 204 – Difficoltà e disagi connessi alla mancanza di una fissa dimora – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio uno straniero cittadino dell'Unione Europea, il quale, dopo aver premesso di essere sfornito di regolare dimora e quindi di residenza, ha lamentato che siffatta condizione lo esponeva a situazioni di criticità, impedendogli in particolare di accedere al lavoro, all'assistenza sanitaria e ad alcuni ausili assistenziali, pubblici e privati.

Accertato che l'istante risultava regolarmente iscritto all'anagrafe della popolazione residente del Comune, secondo quanto prescritto dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, a norma del quale: *“Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio”*, nonché nelle liste di collocamento, questo Ufficio è per le vie brevi intervenuto presso il Servizio sociale regionale ed i competenti Uffici dell'Amministrazione comunale al fine di meglio comprendere la posizione complessiva dell'interessato.

In esito alle verifiche compiute è risultato anche che l'istante aveva potuto fruire di un contributo straordinario di assistenza sociale e che la normativa vigente consente di beneficiare della misura dell'emergenza abitativa anche alle persone che, non possedendo alcuna dimora, sono iscritte all'anagrafe attraverso il riconoscimento di una residenza fittizia.

L'istante, reso compiutamente edotto delle informazioni acquisite, è stato pertanto indirizzato, ai fini della presentazione della domanda di assegnazione di un alloggio in emergenza abitativa, presso l'Ufficio Casa comunale, che ha assicurato la più ampia disponibilità al riguardo.

Caso n. 248 – Emergenza abitativa e primo intervento di accoglienza urgente e temporanea – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un nucleo familiare composto da cinque cittadini extracomunitari, di cui tre minori, uno dei quali disabile, che già in precedenza si era rivolto a questo Ufficio, in esito al cui intervento i Servizi sociali avevano garantito la più ampia disponibilità ai fini dell'eventuale presentazione della richiesta di un alloggio in emergenza abitativa non appena se ne fossero verificati i presupposti, ha nuovamente richiesto l'intervento del Difensore civico nell'imminenza dell'esecuzione dello sfratto dall'appartamento di abitazione, evidenziando che, nonostante i tentativi effettuati, non aveva potuto reperire autonomamente alcun alloggio in cui stabilire la propria residenza.

Sommariamente illustrate al nucleo le nuove condizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa introdotte con la deliberazione della

Giunta regionale n. 655 del 2010 e gli interventi complementari ivi previsti per risolvere i casi emergenziali, questo Ufficio ha per le vie brevi contattato i Servizi sociali per verificare quali misure erano e sarebbero state adottate per portare a soluzione il problema rappresentato dagli istanti.

Avendo i predetti Servizi riferito che la domanda di emergenza abitativa era stata regolarmente presentata e che era stato predisposto il progetto, previsto dalla citata deliberazione, in forza del quale gli interessati avrebbero potuto beneficiare, nell'attesa degli sviluppi della procedura di assegnazione di un alloggio, di un sostegno economico per il pagamento di soluzioni di accoglienza urgente e temporanea, questo Ufficio, verificata l'auspicata accettazione di tale progetto da parte degli interessati – che a giudizio dell'Amministrazione avevano mostrato in passato scarsa collaborazione – ha archiviato la pratica.

Caso n. 274 – Lamentata insufficienza del sostegno fornito dai Servizi sociali e difficoltà nella soluzione del problema della casa – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Allein.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino extracomunitario, il quale, dopo avere premesso che a breve avrebbe dovuto lasciare l'appartamento occupato insieme alla moglie e a tre figli minori in quanto destinatario di un provvedimento di sfratto esecutivo, ha rappresentato le gravi difficoltà incontrate nel trovare una nuova collocazione abitativa e nel provvedere al soddisfacimento degli altri bisogni primari del proprio nucleo familiare, anche a causa della scarsità del sostegno ricevuto dal Servizio sociale regionale.

Domandate per le vie brevi informazioni all'Assistente sociale che aveva in carico la famiglia dell'istante, questo Ufficio ha chiesto poi al Servizio Famiglia e Politiche giovanili di relazionare al riguardo, fornendo in particolare indicazione dei contributi erogati a favore dell'interessato.

Intercorso un mese della richiesta, la citata Struttura ha comunicato che l'istante, già attributario in passato di contributi integrativi al minimo vitale, aveva beneficiato nel corso del corrente anno di una consistente somma erogatagli, a valere sul Fondo Affitti, dall'Assessorato regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

Quanto al problema della casa, è risultato infine che, avendo provveduto il Servizio sociale, in considerazione della presenza di figli minorenni, alla segnalazione per l'accoglienza presso le strutture di primo intervento per nuclei privi di abitazione, la famiglia dell'istante sin dal momento dell'esecuzione dello sfratto era stata sistemata, a cure e spese

dell'Amministrazione, in stanze di un albergo appositamente reperito, in attesa della conclusione della procedura avviata con la richiesta di alloggio in emergenza abitativa da parte dell'interessato, che nel frattempo era stato collocato al primo posto della graduatoria del Comune di residenza, peraltro non dotato, secondo le notizie acquisite, di case destinate allo scopo.

Casi nn. 337 e 338 – Infine erogato il contributo concesso, sottoposto a quietanza dei Servizi sociali – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino, dopo aver rappresentato la propria condizione di disagio economico, ha genericamente lamentato al Difensore civico che, nonostante avesse presentato, per il tramite dell'Assistente sociale competente, domanda di aiuti economici a valere sulla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, non aveva sinora ottenuto alcun contributo.

Questo Ufficio ha quindi richiesto immediatamente informazioni per le vie brevi sullo stato dei procedimenti di concessione in questione al Servizio Famiglia e Politiche giovanili, il quale ha comunicato che il giorno stesso in cui l'interessato aveva richiesto l'intervento del Difensore civico l'Amministrazione, peraltro disponibile a valutare l'opportunità di ulteriori interventi economici a sostegno dell'istante, aveva proceduto alla liquidazione di una somma a titolo di contributo a favore del medesimo.

Non avendo peraltro il cittadino ricevuto il pagamento della somma concessa, sottoposta a quietanza dell'Assistente sociale, questo Ufficio è nuovamente intervenuto presso il citato Servizio per una pronta rimessa di quanto spettantegli.

A distanza di poco meno di due mesi, ossia con una tempistica che appare non del tutto coerente con le finalità della citata legge, è infine pervenuto all'istante, il cui comportamento non ha peraltro favorito la sveltezza delle procedure, il dovuto pagamento, effettuato trasferendo il denaro a mezzo di vaglia postale in località diversa da quella di residenza del cittadino, temporaneamente assente dal luogo di abituale dimora.

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI

Caso n. 88 – In virtù della collaborazione tra Amministrazione e Difensore civico un passeggero di Trenitalia S.p.A. ottiene il rimborso della somma pagata per la regolarizzazione di un viaggio – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Un cittadino, assoggettato da Trenitalia S.p.A. al pagamento del prezzo del biglietto, maggiorato di un'ingente somma, per avere viaggiato sulla tratta Strambino-Ivrea sprovvisto di valido titolo di viaggio, essendo la medesima stata percorsa con un treno sul quale non era consentito avvalersi dell'esibita carta *VdA Transports* (documento che consente di

beneficiare della gratuità dei servizi di trasporto pubblico locale della Valle d'Aosta) per non essere questo di competenza della Regione, si è rivolto al Difensore civico lamentando l'iniquità del trattamento ricevuto.

Verificato che l'istante non era stato adeguatamente posto a conoscenza del fatto che sul treno in questione, appartenente alla direttrice Aosta-Torino, il predetto titolo non era valido, questo Ufficio è intervenuto presso il Servizio Trasporti per concordare con il medesimo le iniziative da intraprendere ai fini dell'auspicato rimborso, se non del costo del biglietto, quantomeno della maggiorazione, da parte del vettore.

Con l'assistenza tanto di questo Ufficio quanto della citata Struttura, rapportatasi in modo efficace con l'esercente del servizio ferroviario, il cittadino ha infine ottenuto, a distanza di circa due mesi ed a seguito di una procedura articolata, il rimborso dell'intera somma nel frattempo corrisposta per la regolarizzazione del viaggio ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Caso n. 307 – Attraverso il dialogo tra l'Amministrazione e il Difensore civico viene posto rimedio all'errore commesso dall'esercente del servizio pubblico di trasporto a danno dell'utente – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico rappresentando i problemi incontrati nella fruizione della carta *VdA Transports* (titolo che consente di beneficiare della gratuità dei servizi di trasporto pubblico locale della Valle d'Aosta), di cui è titolare in quanto residente ultrasessantacinquenne.

Sottolineata la complessità del sistema elettronico, che richiede all'utente la convalida della tessera soltanto in salita per i trasporti urbani e tanto in salita che in discesa per i trasporti extraurbani, pena il pagamento del prezzo dell'intera tratta compresa tra il punto di obliterazione in salita ed il capolinea, il cittadino ha lamentato alcuni episodi di errata lettura della propria carta, pur a fronte di un comportamento corretto nel relativo utilizzo, con conseguente blocco della medesima e necessità di pagare il corrispettivo per percorsi maggiori di quelli effettivamente compiuti.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso il Servizio Trasporti, il quale ha innanzitutto chiarito, in termini generali, che al momento della convalida in salita il sistema addebita automaticamente sulla tessera il costo dell'intera tratta di percorrenza, non essendo allo stato in grado di conoscere la fermata di discesa e, quindi, di calcolare l'importo effettivamente dovuto dall'Amministrazione al concessionario del servizio per la prestazione resa, rideterminando successivamente, all'atto della convalida in discesa, il prezzo del viaggio effettivamente compiuto; di qui la necessità della doppia convalida e dell'addebito del costo

relativo all'intero percorso sino al capolinea per il caso di mancata oblitterazione in discesa da parte dell'utente, come previsto dal regolamento approvato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 24, comma 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, reso noto agli utenti.

Il medesimo Servizio, eseguiti i necessari accertamenti, è infine risalito all'errore che ha causato le disfunzioni occorse alla carta dell'istante, consistito nell'aver ritenuto, da parte di uno dei conducenti di autobus, che la tessera non fosse stata correttamente oblitterata in occasione di un precedente viaggio e che l'importo ivi caricato a debito a seguito della sua convalida in salita dovesse essere quindi pagato dal passeggero in conseguenza della sua presunta omissione; il pagamento così erroneamente preteso a danno del cittadino e regolarmente registrato sulla tessera, seguito da un'ulteriore convalida della carta nella medesima stazione di salita, ha poi generato successive anomalie nella lettura ottica del documento.

L'istante è quindi stato invitato, per il tramite del Difensore civico, a recarsi presso l'esercente dei servizi interessati, prontamente avvisato di quanto sopra, onde recuperare l'importo indebitamente sborsato, con piena soddisfazione del medesimo.

ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ

Caso n. 283 – Riavviato il procedimento per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio – Casa di Riposo G.B. Festaz.

Si è rivolto al Difensore civico un dipendente della Casa di Riposo, il quale – dopo avere premesso di avere presentato all'Ente da cui dipende istanza tendente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una propria infermità, ricevendo comunicazione di rigetto da parte di un legale di fiducia dell'Ente stesso – ha rappresentato di avere successivamente inoltrato al proprio datore di lavoro due note, con cui chiedeva, rispettivamente, di riattivare l'iter istruttorio del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e di comunicare, in mancanza di riscontro, le informazioni previste dalla legge sul procedimento amministrativo, lamentandone la mancata evasione.

Esaminata la documentazione di interesse, questo Ufficio è intervenuto presso la Casa di Riposo chiedendo, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso, di procedere a fornire riscontro alle succitate note, dandone contestuale comunicazione al Difensore civico.

Tempestivamente è pervenuta la risposta del Direttore della Casa di Riposo, dalla quale è risultato che, superate alcune difficoltà iniziali, il procedimento in questione era già stato avviato.

AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA

Caso n. 38 – Legittimità del diniego del contributo spese per prestazioni di odontostomatologia – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un cittadino si è rivolto a questo Ufficio esponendo di avere presentato domanda di contributo per prestazioni di odontostomatologia e di aver ricevuto riscontro negativo per insussistenza dei requisiti di reddito. Stanti le sue qualità di invalido civile e di beneficiario di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per specifiche patologie, il cittadino ha chiesto al Difensore civico di verificare la legittimità del diniego.

Esaminata la documentazione prodotta e la normativa, anche secondaria, di riferimento, contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 5191 del 2002, questo Ufficio ha verificato che il contributo in esame è previsto in favore di soggetti totalmente esenti dal pagamento del ticket sanitario per motivi di età o di reddito, di soggetti con reddito familiare contenuto in limiti predeterminati, variabili a seconda dei componenti del nucleo familiare, e di soggetti ultrasessantacinquenni con reddito familiare entro soglie più elevate di quella propria dell'interessato. Poiché l'istante non rientrava in alcune delle categorie sopraindicate, il Difensore civico ha confermato la legittimità del provvedimento amministrativo di reiezione, illustrandone al cittadino le ragioni.

Caso n. 60 – Revoca della determinazione applicativa del “*malum*” per mancata presentazione ad una visita e possibilità di acquisire conferma della prenotazione – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Su istanza di un cittadino che lamentava l'ingiustizia dell'applicazione nei suoi confronti del “*malum*” (di cui al regolamento aziendale per il funzionamento dell'istituto del “*bonum-malum*” e alla deliberazione della Giunta regionale n. 816 del 2007) conseguente alla mancata presentazione ad una visita sanitaria prenotata, a mezzo Centro Unificato Prenotazioni (C.U.P.), senza preventiva disdetta, sostenendo di non essere stato previamente avvertito dall'operatore telefonico della possibilità di ritirare la cedola di prenotazione, che gli avrebbe consentito di porre rimedio all'equivoco occorso circa la data in cui la prestazione sanitaria avrebbe dovuto svolgersi, questo Ufficio ha richiesto all'Azienda di fornire chiarimenti in ordine alle concrete modalità di comunicazione all'utenza del

funzionamento del sistema di prenotazione delle visite nonché di riesaminare la decisione assunta.

A seguito dell'intervento del Difensore civico l'Azienda ha provveduto a revocare la determinazione applicativa della sanzione.

Preso favorevolmente atto dell'esito del riesame, questo Ufficio ha formulato in termini generali l'auspicio che, al fine di garantire ai cittadini la migliore conoscenza delle regole che presiedono alla prenotazione delle visite, gli operatori del C.U.P. vengano ulteriormente sensibilizzati, qualora l'Azienda non vi abbia già provveduto mediante l'apposita circolare preannunciata, sulla necessità di fornire le dovute indicazioni agli utenti.

Caso n. 191 – Infine prescritto, a seguito del mutamento delle originarie condizioni e dell'intervento del Difensore civico, il ricovero riabilitativo presso una Struttura convenzionata ubicata al di fuori del territorio regionale – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un cittadino, dopo aver riferito che da alcuni anni necessita di periodici ricoveri riabilitativi, ha rappresentato al Difensore civico che, mentre in passato tali ricoveri erano stati effettuati presso strutture convenzionate con il Servizio sanitario ubicate al di fuori del territorio regionale, nel corrente anno la Struttura complessa Recupero e Rieducazione funzionale dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta ha prescritto il suo ricovero presso l'Istituto Clinico Valle d'Aosta (I.C.V.) di Saint-Pierre, lamentando che, nonostante si fosse prontamente rivolto a tale Istituto per la prenotazione delle cure, non aveva ancora potuto sottoporsi alla necessaria riabilitazione ed esprimendo conseguente preoccupazione sia per i tempi di attesa, sia per l'eventuale scadenza della prescrizione medica.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, chiedendo di far pervenire una relazione in merito alla gestione delle prenotazioni e delle liste di attesa dell'utenza da parte delle strutture convenzionate, alla luce della normativa vigente in materia e dell'eventuale possibilità di avvalersi di strutture extraregionali, nonché in merito alla validità temporale della ricetta avente ad oggetto la prescrizione di ricovero a fini di terapia riabilitativa. Per soddisfare specifica domanda dell'istante, all'Azienda U.S.L. sono stati inoltre richiesti chiarimenti in ordine alla disciplina della durata della degenza negli Istituti di riabilitazione.

Intervenuto un incontro chiarificatore con i Direttori della S.C. Comunicazione e della S.C. Recupero e Rieducazione funzionale – nel corso del quale è stato comunicato tra l'altro che quest'ultima, preso atto del mutamento delle condizioni che l'avevano determinata a prescrivere il ricovero presso l'I.C.V. di Saint-Pierre (prescelto in considerazione del livello

di accreditamento, in relazione alla continuità terapeutico-assistenziale e alla vicinanza al domicilio), la cui impegnativa era nel frattempo andata a scadenza, ha prescritto successivamente il ricovero dell'interessato presso la Struttura frequentata dal medesimo in passato – il Direttore generale ha formalmente trasmesso la relazione richiesta, sottoscritta dai citati Direttori, contenente le risposte in merito alle altre questioni poste dal cittadino.

Preso favorevolmente atto dell'intervenuta positiva definizione della vicenda e ritenuti, per il resto, esaurienti i chiarimenti forniti, il Difensore civico ha archiviato la pratica a seguito della comunicazione dell'istante di aver beneficiato della prestazione prescritta.

Caso n. 373 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI AOSTA

Caso n. 9 – Nonostante la grave condizione abitativa, la richiesta di cambio alloggio non riesce ad essere soddisfatta – Comune di Aosta.

Un nucleo che vive in un alloggio di edilizia residenziale pubblica inadeguato, per dimensioni ma soprattutto per condizioni igienico-sanitarie, alle particolari esigenze familiari, si è rivolto a questo Ufficio lamentando di aver presentato richiesta di cambio dell'abitazione assegnatagli senza avere ottenuto risultato alcuno.

A seguito dell'intervento del Difensore civico, l'Ufficio Casa ha comunicato che, pur essendo stato il nucleo inserito nella graduatoria della mobilità a favore dei nuclei disagiati beneficiari di alloggi siti in edifici privi di ascensore e/o riscaldamento, oltre che in quella della mobilità per sovraffollamento, la disponibilità abitativa non consentiva allo stato il trasferimento; ragione per cui la civica Amministrazione, riconoscendo la grave condizione abitativa, aveva proposto agli interessati l'installazione di un impianto di riscaldamento, non accolta dai medesimi. In ogni caso – ha aggiunto il predetto Ufficio – l'Amministrazione ha in programma l'installazione del riscaldamento centralizzato per l'intero stabile.

Non risultando realizzato l'impianto termico nei tempi programmati, questo Ufficio ha richiesto ulteriore aggiornamento, a seguito del quale si è appreso che, essendo il relativo progetto esecutivo in fase di approvazione, i lavori avrebbero dovuto avere inizio alla fine dell'estate dell'anno in corso.

Preso atto dei chiarimenti forniti nonché dell'intendimento degli istanti di non procedere ulteriormente, l'Ufficio del Difensore civico ha archiviato la pratica, non senza formulare l'auspicio che l'Amministrazione comunale possa al più presto soddisfare la domanda di cambio alloggio.

Caso n. 19 – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Caso n. 63 – Comunque sia, non sussistono le condizioni per la rateizzazione del debito derivante da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada – Comune di Aosta.

Un cittadino aveva ricevuto un'ingiunzione fiscale notificatagli dal Comando di polizia locale per debiti non pagati derivanti da sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada. Nell'imminenza della scadenza del termine per presentare ricorso, questi si è rivolto al Difensore civico, cui ha chiesto di verificare la possibilità di rateizzare il debito, che il Comando stesso aveva informalmente escluso.

Preso atto di quanto riferito dall'istante ed esaminata, oltre che la documentazione di interesse, la normativa di riferimento, contenuta nell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (analogicamente applicabile anche alle violazioni al Nuovo Codice della Strada), che attribuisce alle Amministrazioni il potere di concedere, previa istanza dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, la rateizzazione della sanzione pecuniaria nelle misure ivi specificate, questo Ufficio, tenuto conto della necessità di agire prima della scadenza del termine per l'impugnativa, ha richiesto per le vie brevi chiarimenti al Comando di polizia.

In esito all'attività svolta è risultata, a prescindere dall'inapplicabilità al caso di specie della direttiva con cui il Dirigente della Polizia municipale aveva disciplinato la rateazione delle somme iscritte a ruolo per sanzioni amministrative non pagate – asseritamente incompatibile con le nuove procedure utilizzate dal Comune per la riscossione delle sanzioni non versate – l'insussistenza delle condizioni per la rateizzazione nella medesima previste, non solo perché il debito dell'interessato aveva ad oggetto una somma inferiore a quella a partire dalla quale era ammesso il beneficio, ma soprattutto perché le sanzioni in questione erano già state oggetto di una precedente rateizzazione, dalla quale l'interessato era decaduto per non aver provveduto a versare le singole rate nei termini indicati nel provvedimento concessorio.

Caso n. 80 – Pronto riscontro e chiarimenti esaurienti in merito agli interventi manutentivi effettuati su uno stabile destinato all’edilizia residenziale pubblica – Comune di Aosta (A.P.S. S.p.A.).

Il portavoce di alcuni degli occupanti di uno stabile di proprietà del Comune destinato all’edilizia residenziale pubblica si è rivolto al Difensore civico lamentando che l’Azienda pubblici Servizi della Città di Aosta (A.P.S. S.p.A.) non aveva provveduto a trasmettere copia della documentazione comprovante l’esecuzione di due interventi di manutenzione all’elevatore condominiale, effettuati al termine dell’anno passato ad opera di un tecnico specializzato, più volte informalmente richiesta al fine di esercitare il controllo sulle spese di gestione.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso l’A.P.S. S.p.A. chiedendo di trasmettere all’istante, previa verifica dei fatti esposti, copia della documentazione richiesta.

Tempestivamente il Dirigente d’Area dell’Azienda ha trasmesso all’istante ed a questo Ufficio la documentazione comprovante l’unico intervento effettuato dal manutentore nel periodo in questione, allegando inoltre copia della risposta fornita ad una precedente richiesta degli interessati, nella quale veniva specificato che l’A.P.S. S.p.A. non era a conoscenza di altri interventi manutentivi sull’ascensore.

Esaminati i documenti acquisiti anche alla luce delle precisazioni fornite dall’A.P.S. S.p.A., il Difensore civico ha successivamente interpellato per le vie brevi il sopraindicato Dirigente, il quale – oltre a confermare, in merito alle prime riparazioni asseritamente effettuate, che, non risultando all’Azienda essere stato eseguito alcun intervento, nessun costo sarebbe stato sostenuto al riguardo – ha chiarito che l’intervento non era ancora stato fatto oggetto di fatturazione e che comunque tutti i documenti relativi alla gestione degli stabili affidati alle cure dell’Azienda sono facilmente accessibili agli interessati, che possono visionarli presso gli Uffici preposti singolarmente, oltre che attraverso il rendiconto annuale, riportante analiticamente tutte le voci di spesa.

Preso atto che l’A.P.S. S.p.A. aveva prontamente trasmesso all’istante la documentazione disponibile, fornendo altresì esaurienti chiarimenti in merito alle modalità di accesso ai restanti documenti da parte degli assegnatari degli alloggi, questo Ufficio ha archiviato la pratica.

Caso n. 198 – L’esclusione dalla graduatoria permanente per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è legittima, ma ... – Comune di Aosta.

Un partecipante alla procedura concorsuale indetta nel 2009 dall’Amministrazione comunale per la formazione di graduatorie generali permanenti finalizzate all’assegnazione di alloggi

di edilizia residenziale pubblica, escluso dalla graduatoria definitiva per non essere stato continuativamente residente nel Comune nei quattro anni antecedenti all'indizione, si è rivolto al Difensore civico lamentando che l'Amministrazione aveva ignorato che egli, residente senza soluzione di continuità in tale Comune per quasi vent'anni, aveva successivamente proceduto all'iscrizione anagrafica in altro Comune valdostano su indicazione dei Servizi sociali, per poi nuovamente trasferire la propria residenza nel capoluogo regionale prima dell'emanazione del bando.

Effettuato, anche alla luce della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, un sommario esame del bando, con particolare riferimento a quanto previsto alla lettera a, punto 1, che, dopo avere stabilito che i concorrenti devono possedere i necessari requisiti alla data della sua pubblicazione, prescrive, alla lettera c, il possesso della *“residenza anagrafica continuativa nel Comune di Aosta per un periodo non inferiore a quattro anni alla data di pubblicazione del bando”*, questo Ufficio si è provvisoriamente espresso a favore della legittimità dell'esclusione, ribadendola una volta acquisita dall'istante la comunicazione con cui l'Amministrazione comunale lo informava che la Commissione per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata aveva respinto il ricorso presentato in opposizione alla graduatoria per la mancanza del requisito di cui sopra, essendo egli residente in Città da meno di un anno.

Confermata all'istante la legittimità dell'esclusione, il Difensore civico si è riservato di effettuare verifiche in ordine alla possibilità di formulare una proposta di miglioramento, a valere anche per i successivi aggiornamenti della graduatoria, volta a tenere in conto la condizione dei residenti che possano vantare un'iscrizione nei registri anagrafici comunali rilevante seppur non continuativa.

Caso n. 284 – Prontamente posta in essere l'attività necessaria a rimediare a ritardi occorsi in un procedimento di rimborso – Comune di Aosta.

Un cittadino ha lamentato a questo Ufficio di non avere ricevuto il rimborso della quota I.C.I. erroneamente versata in relazione ad un immobile di sua proprietà ubicato in Aosta, richiesto ormai da un anno, nonostante che la spettanza della restituzione, con la conseguente celere erogazione, gli fosse stata formalmente assicurata dall'Amministratore competente e nonostante un successivo sollecito, rimasto senza riscontro.

Interpellata al riguardo, l'Amministrazione comunale ha innanzitutto illustrato le ragioni del ritardo, chiarendo che, in sede di liquidazione della posizione contributiva dell'interessato, si era dovuto procedere ad una verifica in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'aliquota ordinaria – ritenuta non necessaria in sede di primo esame della richiesta – non essendo la fattispecie della cessione in uso gratuito dell'immobile all'ex coniuge compresa tra i casi di

esclusione dalla maggiorazione previsti dal regolamento comunale sull'imposta sugli immobili, e che, effettuata positivamente detta verifica, restava da accertare la condizione di indisponibilità dell'immobile, che non era stata ancora verificata in quanto l'avviso inviato a tal fine all'istante era risultato infruttuoso. Quanto alla tempistica e alle modalità del pagamento, è stato poi comunicato che, non appena ricevuto il documento richiesto ai fini dell'accertamento in questione, il Comune avrebbe proceduto nei tempi minimi necessari al pagamento delle somme oggetto di restituzione.

A distanza di una ventina di giorni dall'acquisizione del predetto documento l'Amministrazione, che aveva nel frattempo tempestivamente adottato il provvedimento di rimborso della somma dovuta all'istante, comprensiva degli interessi legali maturati, ha perfezionato la procedura, emettendo il relativo mandato di pagamento.

Caso n. 312 – Iscrizione anagrafica e accertamento delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza – Comune di Aosta.

Un cittadino che intendeva stabilire la propria residenza in un immobile catastalmente censito a categoria A 10 (uffici e studi privati), sfornito delle caratteristiche tecniche per fungere da civile abitazione, avendo ricevuto l'informazione che non poteva ottenere l'iscrizione anagrafica all'indirizzo di tale immobile, ha chiesto consulto al Difensore civico.

Esaminata la normativa vigente in materia, contenuta nella legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è risultato che ciò che rileva ai fini dell'iscrizione anagrafica è il requisito della dimora abituale, con la conseguenza che all'iscrizione non può essere di ostacolo la natura dell'alloggio.

Tale conclusione non è smentita dall'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha aggiunto, dopo il primo comma dell'articolo 1 della sopracitata legge, la seguente norma: *“L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”*. La citata norma, introducendo semplicemente la facoltà di svolgere accertamenti igienico-sanitari in occasione dell'iscrizione anagrafica, non può infatti avere effetti diretti sul diritto all'iscrizione anagrafica; occorre peraltro considerare che dall'esercizio di tale facoltà possono scaturire conseguenze sulla gestione anagrafica, giacché, in esito all'accertamento di condizioni igienico-sanitarie insufficienti, il Sindaco potrà adottare un'ordinanza di sgombero, la cui esecuzione inciderà inevitabilmente sul requisito oggettivo della dimora abituale.